

Delibera n° 975

Estratto del processo verbale della seduta del
26 giugno 2020

oggetto:

DEROGA AL DOCUMENTO "INDIRIZZI E STANDARD FORMATIVI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO" DI CUI ALLA DGR 381/2016.

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	presente
Riccardo RICCARDI	Vice Presidente	assente
Sergio Emidio BINI	Assessore	presente
Sebastiano CALLARI	Assessore	presente
Tiziana GIBELLI	Assessore	presente
Graziano PIZZIMENTI	Assessore	presente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	assente
Alessia ROSOLEN	Assessore	presente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	presente
Stefano ZANNIER	Assessore	presente
Barbara ZILLI	Assessore	presente

Daniela IURI Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Visto l'Accordo tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore socio-sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione, sancito nella seduta del 22 febbraio 2001 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Repertorio atti n. 1161), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 91 del 19 aprile 2001, di seguito "Accordo";

Visto l'articolo 2, comma 1, dell'Accordo, che dispone che *"la formazione dell'operatore socio-sanitario è di competenza delle regioni e province autonome, che provvedono alla organizzazione dei corsi e delle attività didattiche, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto"*;

Visto la propria delibera n. 1879 del 31 maggio 2001, con la quale sono state recepite le disposizioni contenute nell'Accordo;

Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, il quale, al fine di garantire la mobilità della persona e favorire l'incontro tra domanda e offerta nel mercato del lavoro, la trasparenza degli apprendimenti e dei fabbisogni, nonché la spendibilità delle certificazioni anche in ambito europeo, istituisce il repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni nazionali costituito anche dall'insieme dei repertori regionali purché rispettino determinati standard minimi;

Vista la propria delibera n. 381 dell'11 marzo 2016 con la quale è stato approvato il documento "Indirizzi e Standard formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore socio-sanitario", di seguito Indirizzi;

Visto, in particolare, l'articolo 6 (Tirocinio/Stage), comma 2, degli Indirizzi, che prevede che ogni allievo deve obbligatoriamente svolgere 4 diverse esperienze di tirocinio nei contesti operativi e per il numero di ore di seguito elencati:

- Strutture e servizi sanitari (Presidi ospedalieri) 120 ore;
- Strutture e servizi socio-sanitari (servizi residenziali) 120 ore;
- Strutture e servizi socio educativi e socio - assistenziali (servizi semi residenziali) 90 ore;
- Servizi di assistenza domiciliare 120 ore;

Considerato che nell'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-2019 si è riscontrata l'impossibilità di far accedere le allieve e allievi dei corsi a molte delle Strutture e Servizi sanitari, socio-sanitari, socio educativi e socio-assistenziali e di assistenza domiciliare precedentemente individuati come sedi di tirocinio;

Considerato che l'emergenza epidemiologica rende ancor più necessario disporre al più presto di personale con la qualifica di operatore socio-sanitario per le esigenze degli Enti del Servizio sanitario regionale e delle Strutture residenziali per anziani e disabili;

Ritenuto, pertanto, che al fine di consentire la realizzazione dell'attività formativa per i corsi già attivati per l'anno formativo 2019/2020 e per quelli previsti per l'anno formativo 2020/2021 sia necessario apportare delle modifiche all'organizzazione didattica prevedendo, in deroga a quanto previsto dall'articolo 6 (Tirocinio/stage), comma 2, degli Indirizzi, una diversa articolazione dell'esperienza di tirocinio limitandola ad almeno 2 sedi operative, fermo restando il numero di ore complessive di tirocinio (450) che dovranno essere effettuate nel rispetto di quanto previsto dall'Accordo;

Vista la legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente";

Su proposta dell'Assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia, di concerto con l'Assessore regionale alla salute, politiche sociali e disabilità,

La Giunta regionale, all'unanimità,

delibera

In deroga a quanto previsto dall'articolo 6 (Tirocinio/Stage), comma 2, degli "Indirizzi e Standard formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore socio-sanitario" e fermo restando il numero di ore complessive di tirocinio (450) da effettuarsi per il compimento del corso, al fine di consentire la realizzazione dell'attività formativa per i corsi già attivati per l'anno formativo 2019/2020 e per quelli previsti per l'anno formativo 2020/2021, l'esperienza di tirocinio dei corsi per il conseguimento della qualifica di operatore socio-sanitario si svolge in almeno 2 delle sedi operative di cui al citato articolo 6, comma 2.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE